

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31943 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: GALATI VINCENZO
Data Udiienza: 16/06/2026

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

Gup Tribunale Milano con ordinanza del 30 marzo 2026

nei confronti di

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna

nel procedimento nei confronti di

Zinghini' Giuseppe Antonio nato a LEGNANO il 11/04/1971

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 marzo 2026 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, sciogliendo la riserva, nell'ambito del procedimento a carico, fra gli altri, di Giuseppe Antonio Zinghini per delitti di natura fiscale e tributaria, ha sollevato conflitto positivo di competenza limitatamente ad alcune imputazioni aventi ad oggetto il delitto di cui all'art. 10 – *quater*, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

Il conflitto è stato ritenuto sussistente in relazione alle seguenti contestazioni contenute nell'imputazione avente ad oggetto il delitto di indebite compensazioni di cui alla predetta norma incriminatrice: capo F), settima, ottava, tredicesima, quattordicesima e quindicesima riga di tabella, rispetto ai

capi di imputazione 8, 13, 18 e 21 dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dell'8 gennaio 2024 (richiesta di rinvio a giudizio del 10 marzo 2025).

Il giudice milanese ha ritenuto la propria competenza sulla scorta dell'indicazione del *locus commissi delicti* di cui al capo di imputazione F), precisando che a conclusioni diverse non si porrebbe anche laddove si ritenesse applicabile il criterio residuale di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero quello della connessione *ex art. 12, lett. b)*, cod. proc. pen. con il reato associativo di cui al capo A) della rubrica, tenuto conto anche della mancanza di qualsiasi rapporto di connessione con i rimanenti reati per i quali procede l'Autorità giudiziaria bolognese.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste in quanto la situazione processuale dedotta nell'ordinanza che lo ha sollevato è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto più giudici ordinari si trovano a prendere contemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone.

Va doverosamente precisato che, per dirimere il conflitto positivo insorto a seguito di una situazione di litispendenza derivante dalla contestazione, in distinti procedimenti, dello stesso reato al medesimo imputato, occorre applicare le norme sulla competenza senza dare preminenza allo stadio processuale.

In tal senso va ricordato quanto deciso da Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422, ossia che «nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice di pace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza».

Va dunque ribadito che la decisione sul conflitto positivo ha la funzione di regolare un'ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati, sicché essa non può essere evocata per dedurre questioni di natura diversa, quali quelle relative alla competenza per connessione fra diversi reati (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. Staniscia, Rv. 279801 e Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020,

Confl. comp. in proc. Di Bisceglie, Rv. 279892).

Non depone diversamente (nel senso che anche nel conflitto positivo possano rilevare casi afferenti – non al medesimo fatto, oltre che al medesimo imputato, bensì – a reati diversi, fra loro semplicemente connessi) il riferimento che l'art. 28, comma 3, cod. proc. pen. effettua, per escluderlo nella (sola) fase delle indagini preliminari, al conflitto positivo «fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione».

Giova richiamare quanto deciso da Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873-01, ovvero che, in quella fase, la connessione non identifica un'ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, ma si riferisce, testualmente, alla sola regola di competenza su cui si fonda il contrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizione dello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengono individuata la propria competenza).

Da quanto esposto deriva che la situazione corrispondente a quella determinatasi nella presente fattispecie deve essere affrontata secondo la disciplina dei conflitti positivi con conseguente applicazione della normativa codicistica che regola la competenza, la quale deve sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della reg giudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, in motivazione).

2. Nel sollevare il conflitto, il Giudice milanese ha precisato che i fatti per i quali è stata rilevata la litispendenza sono quelli di cui al capo F) della rubrica i quali, a loro volta, sono contenuti in quelli più ampi descritti al capo E), per il quale, dunque, si ritiene sussistere l'analoga situazione di conflitto.

All'esito del confronto tra le imputazioni il Giudice dell'udienza preliminare ha rilevato come le compensazioni indebite riferite alla società *In the world s.r.l.* di cui al capo F) , tredicesima e quattordicesima riga di tabella, coincidano con i capi 21) e 18) del procedimento bolognese e che i delitti relativi alla società *Elettrogames s.r.l.* (settima e ottava riga di tabella) contengono la contestazione di cui al capo 13 del procedimento rispetto al quale si ritiene sussistente il conflitto.

Per le contestazioni di cui alle righe tredicesima e quattordicesima vi è infatti coincidenza totale degli importi dell'imposta evasa rispetto ai capi di imputazione 21) e 18), mentre quelle di cui alla settima e ottava riga di tabella, tenuto conto dell'importo dell'imposta evasa e dell'epoca di contestazione del

reato, è più ampia rispetto a quella relativa al procedimento pendente a Bologna.

Per quanto riguarda, invece, il profilo di litispendenza rilevato d'ufficio, il giudice che ha sollevato il conflitto ha rilevato la continenza tra la contestazione di cui al capo 8) del procedimento diverso e quello di cui alla quindicesima riga del capo F) che, quanto alle compensazioni della società *Peschereccio s.r.l.*, è più ampia.

3. Nel caso in esame, plurime ragioni depongono per l'affermazione della competenza dell'Autorità giudiziaria milanese che ha sollevato il conflitto positivo.

In termini generali, per determinare l'Autorità giudiziaria competente per territorio occorre avere riguardo alla formulazione del capo di imputazione a meno che non possano essere ravvisati nella relativa formulazione errori evidenti immediatamente rilevabili.

Alla fattispecie è applicabile il principio per cui «la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili. (Fattispecie relativa al reato di ricettazione, in cui la competenza è stata determinata con riferimento al luogo di ricezione della merce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione)» (fra le molte, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 – 01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Rv. 287050 - 02).

Con riferimento alle ipotesi per le quali sussiste la continenza (capo F), settima, ottava e quindicesima riga di tabella, va richiamato l'orientamento, pacifico, in base al quale «nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle quali l'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale ovvero a una pluralità di episodi) va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Tribunale Teramo, Rv. 281563 – 01; Sez. 1, n. 1512 dell' 11/12/2007, dep. 11/1/2008, Confl. comp. in proc. Capoluongo, Rv. 238815; Sez. 1, n. 47453 del 7/12/2007, Confl. comp. in proc. D'Ambrosio, Rv. 238131; Sez. 1, n. 4234 del 20/6/1997, Confl. comp. in proc. Ripa e altri, Rv. 208240).

Concorre a ritenere la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano anche l'ulteriore criterio applicabile al caso di specie, tenuto conto dei dati a disposizione di questa Corte ai limitati fini della decisione del conflitto.

Occorre, a tale scopo, richiamare il principio di diritto in base al quale, effettivamente, «n tema di reati tributari, la competenza per territorio prevista dall'art. 18 legge 10 marzo 2000, n. 74, deve essere determinata avuto riguardo al "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 - 01).

Non ricorrono elementi fattuali specifici idonei a mettere in dubbio che l'attività di accertamento rilevante ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, è stata svolta a Milano che, peraltro, è il luogo indicato come quello di consumazione effettiva dei reati per i quali è stato sollevato conflitto qui deciso.

4. Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il conflitto deve essere risolto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano - ufficio Gip cui dispone trasmettersi gli atti.

Così è deciso, 16/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente